SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lucen» *(10A10687)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Esopral» *(10A10688)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Axagon» *(10A10689)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tareg» *(10A10690)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rixil» *(10A10691)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Valpression» *(10A10692)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Sandoz» *(10A10693)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Amlodipina Sandoz» *(10A10694)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risperidone Dr. Reddy's» *(10A10695)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fentanil Hexal AG» *(10A10696)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Amlodipina Winthrop» *(10A10697)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gliadel» *(10A10698)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fenolibs» *(10A10699)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zarelis» *(10A10700)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Combisartan» *(10A10701)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Cotareg» *(10A10702)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Corixil» *(10A10703)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Gadovist» *(10A10704)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Gadovist» *(10A10705)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Novastan» *(10A10706)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Albumina Baxter» *(10A10707)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Pletal» *(10A10708)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Rabipur» *(10A10709)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Resovist» *(10A10710)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Senodin An», «Penicellina G Squibb» e «Buspar» *(10A10711)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Timentin» e «Eusaprim» *(10A10712)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maxipril» *(10A10713)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicina» *(10A10714)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Stragen» *(10A10715)*
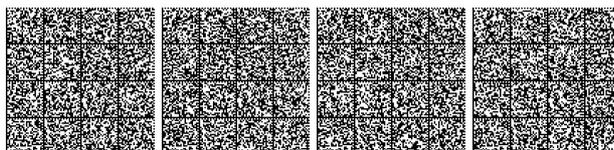
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Nicotera e nomina di una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Nicotera (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Nicotera;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Nicotera, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;

Decreta:

Art. 1.

II consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Nicotera (Vibo Valentia) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Marcello Palmieri - Prefetto a riposo;

dott.ssa Eugenia Salvo - Viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Angela Diano - Direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 13 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 11, foglio n. 127

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il comune di Nicotera (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di indagini svolte dai competenti organi investigativi, che hanno evidenziato situazioni di diffusa illegalità riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il Prefetto di Vibo Valentia ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Vibo Valentia, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore aggiunto distrettuale Antimafia, ha redatto l'allegata relazione in data 19 maggio 2010, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

Il consiglio comunale di Nicotera è già stato sciolto con d.P.R. del 2 settembre 2005 ai sensi della normativa antimafia e l'attuale amministrazione si è insediata all'esito delle elezioni amministrative svolte nella primavera del 2008.

La relazione del Prefetto mette particolarmente in risalto la circostanza che nelle consultazioni dell'aprile 2008 si sia presentata un'unica lista che annoverava tra i sottoscrittori anche i figli di un fratello del sindaco, da lungo tempo latitante perché condannato all'ergastolo per omicidio ed altri reati,nonché molti cittadini con precedenti penali e frequentazioni con affiliati alle locali organizzazioni criminali. Come sintomatiche di un pesante condizionamento nei confronti degli altri candidati sono citate le vicende che hanno condotto alla decisione, maturata appena il giorno prima della scadenza del termine, di non presentare le due liste antagoniste.
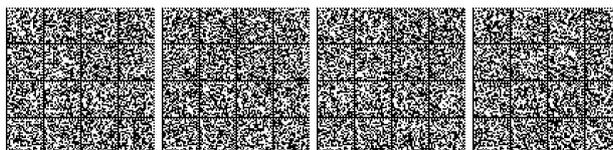
Viene inoltre posto l'accento sui molteplici e rilevanti collegamenti tra la criminalità organizzata e gli amministratori locali, a cominciare dal sindaco che oltre al suddetto fratello latitante ha altri due germani con precedenti penali per associazione mafiosa, nonché frequentazioni con esponenti di spicco ed affiliati della dominante consorteria criminale. Vengono inoltre messi in risalto i suoi rapporti con un ex sindaco di Nicotera eletto consigliere provinciale di Vibo Valentia, la cui elezione si è rivelata nulla per l'esistenza di una causa ostativa alla candidatura.

In particolare,secondo la relazione della commissione d'indagine, risulta che il sindaco in carica abbia sostenuto la candidatura di tale personaggio alle elezioni provinciali, essendone ricambiato con analogo sostegno. Il suddetto ex consigliere provinciale, secondo quanto emerso nell'ambito di un procedimento per l'applicazione di misure cautelari nei confronti di alcuni esponenti del locale clan dominante, risulta legato a soggetti appartenenti alla medesima cosca, dai quali avrebbe ricevuto cospicue somme di danaro e la concessione di un esercizio commerciale all'interno di un villaggio turistico di Nicotera. Tali stretti rapporti risultano confermati anche dalla documentazione consegnata nel 2008 al Prefetto da un componente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Analoghi rapporti di parentela e frequentazione sono stati riscontrati anche per molti consiglieri comunali, uno dei quali è stato destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, a seguito dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 27 aprile 2009, successivamente annullata da una ordinanza del tribunale del riesame.

Sintomatica di un condizionamento dell'amministrazione comunale derivante dai suddetti collegamenti è la vicenda della società appositamente costituita per la realizzazione di un porto turistico, tra i cui soci e componenti del consiglio di amministrazione risultano l'attuale sindaco, il vice sindaco, un assessore ed alcuni consiglieri comunali.

Nella relazione del Prefetto si rileva come il mutamento di ubicazione del porto turistico sia stato deciso dall'amministrazione comunale al fine di produrre un rilevante vantaggio economico a favore del proprietario dei terreni adiacenti al nuovo sito scelto, terreni di cui risulta titolare un figlio del fratello del sindaco, attualmente latitante.

Nel settore delle concessioni comunali l'attività di accertamento svolta dalla commissione d'indagine ha fatto emergere che il comune non ha incassato, in alcuni casi, il canone di concessione relativo all'anno 2009 e che tra i beneficiari di tale comportamento omissivo dell'ente figurano soggetti con precedenti di polizia e dediti a frequentazioni con persone socialmente pericolose. Tale settore è stato peraltro oggetto di un noto processo che ha prodotto diverse ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di alcuni esponenti del suddetto clan, e dai cui atti appare evidente l'interesse della medesima consorteria mafiosa su alcune specifiche attività turistico-ricreative di Marina di Nicotera.

Ulteriore sintomo di sviamento dell'attività dell'ente dal perseguimento dei suoi fini istituzionali è rinvenibile nel settore degli appalti, ove è stato riscontrato un eccessivo e talora illegittimo ricorso all'affidamento diretto ed alla trattativa privata d'urgenza,in carenza dei necessari presupposti, nelle procedure relative a lavori pubblici, a forniture ovvero all'erogazione di servizi pubblici, prassi che ha favorito spesso gli stessi soggetti economici che, in alcuni casi, si trovano in situazioni di conflitto d'interesse con l'amministrazione comunale e spesso collegati alla criminalità organizzata.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno infatti rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Nicotera, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 4 agosto 2010

Il Ministro: MARONI

Prefettura di Vibo Valentia

Al Ministro dell'interno

Comune di Nicotera (VV) . Relazione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come modificato dall'art.2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n.94

L'amministrazione comunale attualmente in carica è stata eletta a seguito di elezioni effettuate nei giorni 15 e 14 aprile 2008,

In precedenza, il consiglio comunale di Nicotera era stato sciolto con decreto del Presidente della, Repubblica del 2 settembre 2005, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata (recependo in tal modo le conclusioni formulate dalla commissione di accesso in data 7 luglio 20051).

Successivamente, prima della scadenza dei diciotto mesi, il Presidente della Repubblica, constatato che non risultava esaurita Fazione di recupero e complessivo risanamento dell'ente, decretava la proroga del commissariamento per un ulteriore periodo di tempo, fino a giungere all'aprile 2008, data delle nuove elezioni amministrative.

Alle consultazioni dell'aprile 2008 si è presentata un'unica lista, denominata «Nicotera Democratica», (*omissis*), con una lista che annoverava tra i sottoscrittori anche i figli di un fratello del Sindaco, latitante perché condannato all'ergastolo per omicidio ed altro.

Lo spoglio in quelle consultazioni di ben 755, tra schede nulle e bianche, è sintomatico di un malessere manifestato da una parte della popolazione comunale che non ha avuto la possibilità di esprimere un voto in alternativa all'unica compagine presentatasi.

La maggioranza consiliare, composta dal sindaco e da i sei consiglieri, è espressione dí un'unica lista civica, denominata «Nicotera Democratica».

Molte sono state le perplessità ed i dubbi sorti in relazione a tale situazione, conseguenti anche alle circostanze per cui altre due liste si sarebbero sciolte appena il giorno prima del termine ultimo ed utile per la presentazione delle medesime.

(*Omissis*).

A ciò si deve aggiungere, per un quadro più ampio dello scenario di collusione criminale determinatosi sin dalla nascita della unica lista «Nicotera Democratica»: che anche gran parte dei sottoscrittori sono risultati interessati da precedenti penali e frequentazioni con affiliati alle dominanti consorterie criminali.

L'analisi svolta sull'andamento dei rapporti tra amministratori e criminalità organizzata ha evidenziato la sussistenza, sotto una pluralità di aspetti, di significative, circostanziate, oggettive e concludenti condizioni idonee a configurare fenomeni di condizionamento e di «collegamenti» che vincolano la vita amministrativa dell'ente locale a dinamiche riconducibili alle mire espansionistiche delle consorterie criminali gravitanti sul territorio.

In primis, i collegamenti diretti degli amministratori con la criminalità organizzata risultano, per tabular, dai rapporti di parentela e di frequentazione, rilevati dall'attività investigativa delle forze dell'ordine, esposti dettagliatamente nella relazione e che qui succintamente richiamiamo.

(*Omissis*).

Rapporti di parentela e frequentazione, sono stati riscontrati nei confronti di molti consiglieri comunali, alcuni dei quali con incarichi in giunta, sono gravati da pregiudizi e/o precedenti penali

(*Omissis*).
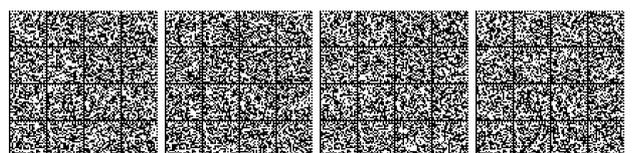
Anche i dipendenti comunali non sono immuni da frequentazioni e da vincoli di parentela con persone socialmente pericolose dell'onnipresente clan Mancuso.

Ulteriori aspetti significativi dell'intreccio di interessi tra apparato amministrativo ed ambienti malavitosi si rinviene anche in materia di assunzione di personale a tempo determinato e parziale.

(*Omissis*).

Sintomatica dì un fenomeno dì diffusa illegalità, collusioni, collegamenti e condizionamenti di organizzazioni della malavita organizzata, è la vicenda della società «Porto Nicotera S.r.l.», finalizzata alla realizzazione di un porto turistico.

(*Omissis*).

In data 15 luglio 2009, a poco più dì un anno dall'insediamento della nuova amministrazione comunale, la società presenta ancora tra i propri soci buona parte del consiglio comunale e della giunta, a cominciare dal sindaco e dal vice sindaco nonché sottoscrittori della lista «Nicotera Democratica» per le elezioni amministrative dell'aprile 2008, di cui molti con precedenti di polizia e dediti ad associarsi e frequentarsi con persone socialmente pericolose.

(*Omissis*).

Anche relativamente al capitolo analizzato delle concessioni demaniali, sono emersi notevoli e concludenti indizi di intrecci clientelari-mafiosi.

(*Omissis*).

L'attività di accertamento svolta ha fatto emergere che il comune a tutt'oggi, non ha incassato, per diversi titoli concessori, il canone di concessione relativo all'anno 2009 e che tra i beneficiari delle concessioni demaniali emesse dal comune di Nicotera, sí segnalano titolari concessionari con precedenti di polizia e dediti a frequentazioni con persone socialmente pericolose o in rapporti di parentela con gli stessi pregiudicati.

(*Omissis*).

Altrettanto sintomatica della gestione discrezionale e clientelare della cosa pubblica sono le risultanze afferenti il settore dell'attività contrattuale, lavori pubblici e incarichi professionali, condotti in dispregio della normativa sul testo unico degli appalti pubblici e delle specifiche norme regolamentari statutarie comunali.

(*Omissis*).

Le stesse situazioni di diffusa illegalità riconducibili ad intrecci diretti ed indiretti con le locali consorterie la commissione di indagine ha, a vario livello di ingerenza, rilevato nei diversi settori delle attività produttive, commercio, servizi pubblici ed appalti,

rilevando, tra l'altro, l'eccessivo ricorso all'affidamento diretto dei lavori o alla trattativa privata d'urgenza che, ha finito per favorire sempre gli stessi soggetti economici, in molti casi anche in conflitto di interesse con l'amministrazione e spesso collegati alla criminalità organizzata.

(*Omissis*).

Si osserva che, sebbene riferite a un limitato periodo di tempo, le indagini hanno consentito evidenziare, con elementi univoci, rilevanti e concreti, che, fin dai primissimi momenti di vita l'amministrazione comunale di Nicotera (la quale - si ricorda - usciva da una gestione commissariale durata circa tre anni per infiltrazioni mafiose) è stata pesantemente condizionata dalle presenza di consorterie criminali di tipo mafioso.

(*Omissis*).

Alla luce dei fatti sopra riferiti il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dal procuratore aggiunto distrettuale antimafia, dal Procuratore della Repubblica, nella seduta del 12 maggio 2010, ha ritenuto di dover esprimere parere favorevole a che la scrivente avanzasse proposta di scioglimento del consiglio comunale di Nicotera, per infiltrazioni della criminalità organizzata .

Per i motivi suddetti si ritiene di dover proporre lo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera ex art. 145 del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009.

Vibo Valentia, 19 maggio 2010.

Il Prefetto: LATELLA

10A10592

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle provincie di Sassari ed Olbia - Tempio in relazione alla strada statale Sassari - Olbia.(Ordinanza n.3895)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia»;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841, che dispone il proseguimento delle iniziative inerenti alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari - Olbia finalizzate al potenziamento dell'aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilità di accesso e opere connesse - strada statale n. 125 Orientale sarda, ponte sul Rio Padrongianus»;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3854, inerente la realizzazione delle opere infrastrutturali del citato IX lotto funzionale, ed opere connesse;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e l'Intesa generale quadro, sottoscritte tra Governo e Regione Autonoma della Sardegna in data 11 ottobre 2002 ricomprendente, tra l'altro, i principali corridoi stradali della Sardegna;

Vista la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, avente ad oggetto «Fondo per le aree sottoutilizzate riserva di programmazione strategica a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri» che ha istituito, a valere sulle risorse del FAS complessivamente disponibili per le Amministrazioni centrali, una quota di 9,053 miliardi di euro quale riserva di programmazione a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, con finalità di programmazione strategica per il sostegno dell'economia reale e delle imprese;

Vista la delibera CIPE 17 dicembre 2009, n. 120, che ha assegnato la somma di 162 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo della strada statale Olbia
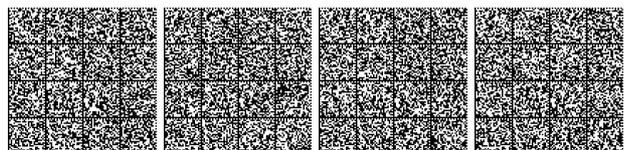
- Sassari a valere sul fondo di cui alla citata delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4;

Considerato che l'intervento «Completamento e adeguamento tratta SS 597/199 Sassari - Olbia» è stato ricompreso nell'atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro, sottoscritto tra Governo e regione Sardegna in data 2 ottobre 2009, per l'integrazione del programma delle infrastrutture strategiche;

Considerato che la grave situazione emergenziale interessante l'arteria in argomento è caratterizzata da un'elevatissima incidentalità causa di innumerevoli eventi anche mortali, e che si rende pertanto necessario provvedere con la massima urgenza all'esecuzione delle opere viarie idonee a mettere in sicurezza gli elevati flussi di traffico stradale;

Ravvisata, quindi, la necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento nell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di esercizio dell'arteria in argomento, interessanti i dieci lotti della medesima strada statale, ed opere connesse;

Vista la nota del Commissario delegato n. 1154 dell'8 giugno 2010, con la quale, al fine di accelerare le attività finalizzate al superamento del contesto emergenziale, sono state richieste modifiche alla sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3869/2010;

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali;

Acquisita l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 dopo le parole «effettivamente disponibili» sono aggiunte le seguenti parole «o provenienti da altre fonti»;

b) il comma 4 dell'art. 1 è sostituito dal seguente: «4. L'Assessore dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna è nominato soggetto attuatore vicario del Commissario delegato di cui al comma 1, e provvede, in particolare, avvalendosi della struttura di cui all'art. 4, comma 1, a verificare l'operato e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi del soggetto attuatore di cui al comma 3, nonché alla predisposizione e proposta di tutti gli atti di competenza del Commissario delegato ivi compresi quelli inerenti alla contabilità speciale di cui al successivo art. 5, comma 3. L'Assessore dei lavori pubblici, in qualità di soggetto attuatore provvede, altresì, d'intesa con il Commissario delegato e con i Presidenti della Provincia di Sassari e Olbia - Tempio, a predisporre ed attuare le ulteriori misure necessarie a fronteggiare l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nelle medesime Province in coerenza con i contenuti dell'APQ "Viabilità" dell'Intesa Istituzionale di Programma»;

c) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera *q)* sono aggiunte le seguenti lettere:

«*r)* articoli 11, 15, 48, 49, 50, 51 e 107 del decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n. 82 - delibera della Giunta 36/7 del 5 settembre 2006;

s) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, articoli 109, 124, 193 e 208 e art. 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 nella parte in cui viene inserito l'art. 23 (Titolo III – parte seconda);

t) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005;

u) articoli 47, 49, 51, 53, 59, 61 e 70 della legge della Regione Autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, i termini per le procedure di incidenza ambientale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, e i termini per il rilascio del parere sanitario, di cui la decreto legislativo n. 277 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni, sono ridotti della metà;

v) i termini per l'acquisizione della valutazione di impatto ambientale sulle opere e gli interventi sono ridotti della metà. Detti termini hanno carattere essenziale e perentorio in deroga ai termini di cui al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.»;

d) il comma 3 dell'art. 1 è sostituito dal seguente: «3. Per l'espletamento dell'iniziative di cui al comma 2, il Commissario delegato può avvalersi, quali soggetti attuatori, dell'ANAS S.p.A., o di altre amministrazioni pubbliche e, per le sole opere complementari al nono lotto interessanti l'ampliamento aeroportuale, della Geasar S.p.A. I soggetti attuatori operano sulla base di direttive impartite dal Commissario delegato»;

e) alla fine del comma 2 dell'art. 5 è aggiunto il seguente periodo: »ovvero a carico dei finanziamenti di cui al comma 1.».

Art. 2.

1. Al fine di dare continuità alle procedure già avviate le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A10718

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2010.

Inserimento di tre fasce di prezzo e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle A e E, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Vista l'istanza con la quale la International Tobacco Agency Srl ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabelle B - sigari e sigaretti -, allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, tre prezzi per Kg convenzionale richiesti per la variazione in tariffa di prodotti dalla Società International Tobacco Agency Srl;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalla citata società con la sopraindicata istanza, nella tariffa di vendita di cui alla tabella B allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle tabelle B - sigari e sigaretti - allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, sono inseriti i seguenti prezzi per Kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
1.469,73	292,00	486,67	671,60	2.920,00
1.590,53	316,00	526,67	726,80	3.160,00

SIGARETTI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
422,80	84,00	140,00	193,20	840,00

Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AVO CLASSIC PURITOS	da 10 pezzi	360,00	380,00	19,00
AVO DOMAINE 20	da 4 pezzi	1.680,00	1.700,00	34,00
AVO DOMAINE 20	da 1 pezzo	1.680,00	1.700,00	8,50
AVO DOMAINE 60	da 5 pezzi	1.480,00	1.500,00	37,50
AVO DOMAINE 60	da 25 pezzi	1.480,00	1.500,00	187,50
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	da 4 pezzi	1.460,00	1.500,00	30,00
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	da 1 pezzo	1.460,00	1.500,00	7,50
AVO PRELUDIO TUBOS XO SERIE TRIO	da 4 pezzi	1.560,00	1.600,00	32,00
AVO PRELUDIO TUBOS XO SERIE TRIO	da 1 pezzo	1.560,00	1.600,00	8,00
AVO XO ALLEGRO	da 25 pezzi	1.160,00	1.200,00	150,00
AVO XO ALLEGRO	da 5 pezzi	1.160,00	1.200,00	30,00
AVO XO INTERMEZZO	da 25 pezzi	1.560,00	1.600,00	200,00

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AVO XO INTERMEZZO	da 4 pezzi	1.560,00	1.600,00	32,00
AVO XO NOTTURNO	da 25 pezzi	1.360,00	1.400,00	175,00
AVO XO NOTTURNO	da 5 pezzi	1.360,00	1.400,00	35,00
AVO XO PRELUDIO	da 25 pezzi	1.460,00	1.500,00	187,50
AVO XO PRELUDIO	da 5 pezzi	1.460,00	1.500,00	37,50
AVO XO PRESTO	da 25 pezzi	1.100,00	1.120,00	140,00
AVO XO PRESTO	da 5 pezzi	1.100,00	1.120,00	28,00
BUNDLE 3X3 CHURCHILL	da 1 pezzo	660,00	700,00	3,50
BUNDLE 3X3 CORONA	da 1 pezzo	540,00	580,00	2,90
BUNDLE 3X3 ROBUSTO	da 1 pezzo	600,00	640,00	3,20
BUNDLE SELECTION CHURCHILL	da 16 pezzi	540,00	560,00	44,80
BUNDLE SELECTION CORONA	da 16 pezzi	420,00	440,00	35,20
BUNDLE SELECTION FIGURADO	da 16 pezzi	420,00	440,00	35,20
BUNDLE SELECTION HONDURAS CHURCHILL	da 16 pezzi	540,00	560,00	44,80
BUNDLE SELECTION HONDURAS CORONA	da 16 pezzi	420,00	440,00	35,20
BUNDLE SELECTION HONDURAS LONSDALE	da 16 pezzi	460,00	480,00	38,40
BUNDLE SELECTION HONDURAS ROBUSTO	da 16 pezzi	480,00	500,00	40,00
BUNDLE SELECTION LONSDALE	da 16 pezzi	460,00	480,00	38,40
BUNDLE SELECTION PETIT CORONA	da 16 pezzi	400,00	420,00	33,60
BUNDLE SELECTION PETIT PANATELA	da 16 pezzi	340,00	360,00	28,80
BUNDLE SELECTION ROBUSTO	da 16 pezzi	480,00	500,00	40,00
CAMACHO COROJO FIGURADO	da 25 pezzi	1.440,00	1.500,00	187,50
CAMACHO COROJO MACHITOS	da 8 pezzi	320,00	340,00	13,60
CAMACHO COROJO MONARCA	da 25 pezzi	1.100,00	1.160,00	145,00
CAMACHO COROJO PETIT	da 25 pezzi	920,00	960,00	120,00
CAMACHO COROJO TORO	da 25 pezzi	1.200,00	1.240,00	155,00
CAMACHO TRIPLE MADURO	da 21 pezzi	2.000,00	2.100,00	220,50
DAVIDOFF 1000	da 5 pezzi	1.400,00	1.480,00	37,00
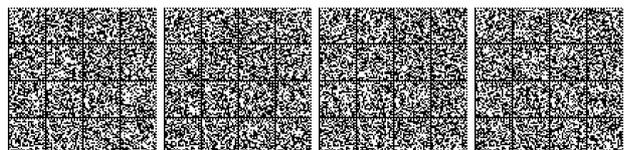
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF 1000	da 1 pezzo	1.400,00	1.480,00	7,40
DAVIDOFF 2000	da 5 pezzi	1.900,00	1.960,00	49,00
DAVIDOFF 2000	da 25 pezzi	1.900,00	1.960,00	245,00
DAVIDOFF 2000 TUBOS	da 4 pezzi	2.000,00	2.080,00	41,60
DAVIDOFF 2000 TUBOS	da 1 pezzo	2.000,00	2.080,00	10,40
DAVIDOFF 3000	da 5 pezzi	2.200,00	2.280,00	57,00
DAVIDOFF 3000	da 25 pezzi	2.200,00	2.280,00	285,00
DAVIDOFF 4000	da 25 pezzi	2.600,00	2.680,00	335,00
DAVIDOFF 4000	da 5 pezzi	2.600,00	2.680,00	67,00
DAVIDOFF 6000	da 25 pezzi	2.640,00	2.700,00	337,50
DAVIDOFF 6000	da 4 pezzi	2.640,00	2.700,00	54,00
DAVIDOFF AMBASSADRICE	da 5 pezzi	1.260,00	1.320,00	33,00
DAVIDOFF AMBASSADRICE	da 25 pezzi	1.260,00	1.320,00	165,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3	da 10 pezzi	3.600,00	3.800,00	190,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	da 3 pezzi	3.600,00	3.800,00	57,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	da 1 pezzo	3.600,00	3.800,00	19,00
DAVIDOFF CIGAR ASSORTMENT MILLENNIUM BLEND	da 4 pezzi	2.800,00	3.000,00	60,00
DAVIDOFF CIGARS ASSORTMENT 9 PREMIUM CIGARS	da 9 pezzi	2.500,00	2.600,00	117,00

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF COLLECTION PURO D'ORO	da 4 pezzi	2.400,00	2.600,00	52,00
DAVIDOFF DELICIOSOS PURO D'ORO	da 4 pezzi	2.000,00	2.100,00	42,00
DAVIDOFF DELICIOSOS PURO D'ORO	da 10 pezzi	2.000,00	2.100,00	105,00
DAVIDOFF ENTREACTO	da 4 pezzi	1.240,00	1.300,00	26,00
DAVIDOFF ENTREACTO	da 20 pezzi	1.240,00	1.300,00	130,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	da 25 pezzi	2.600,00	2.680,00	335,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	da 5 pezzi	2.600,00	2.680,00	67,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	da 5 pezzi	2.300,00	2.360,00	59,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	da 25 pezzi	2.300,00	2.360,00	295,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	da 25 pezzi	2.000,00	2.080,00	260,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	da 5 pezzi	2.000,00	2.080,00	52,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.4	da 5 pezzi	1.800,00	1.880,00	47,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.4	da 1 pezzo	1.800,00	1.880,00	9,40
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	da 5 pezzi	1.460,00	1.500,00	37,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	da 1 pezzo	1.460,00	1.500,00	7,50
DAVIDOFF LANCERO MILLENNIUM BLEND	da 10 pezzi	3.200,00	3.400,00	170,00
DAVIDOFF LONSDALE MILLENNIUM BLEND	da 25 pezzi	2.600,00	2.700,00	337,50
DAVIDOFF LONSDALE MILLENNIUM BLEND	da 5 pezzi	2.600,00	2.700,00	67,50
DAVIDOFF MAGNIFICOS PURO D'ORO	da 4 pezzi	2.800,00	2.900,00	58,00
DAVIDOFF MAGNIFICOS PURO D'ORO	da 10 pezzi	2.800,00	2.900,00	145,00
DAVIDOFF MB SHORT ROBUSTO	da 4 pezzi	2.300,00	2.400,00	48,00
DAVIDOFF MB SHORT ROBUSTO	da 20 pezzi	2.300,00	2.400,00	240,00
DAVIDOFF N.1	da 25 pezzi	3.100,00	3.160,00	395,00
DAVIDOFF N.1	da 5 pezzi	3.100,00	3.160,00	79,00
DAVIDOFF N.1	da 1 pezzo	3.100,00	3.160,00	15,80
DAVIDOFF N.2	da 5 pezzi	2.640,00	2.700,00	67,50
DAVIDOFF N.2	da 25 pezzi	2.640,00	2.700,00	337,50
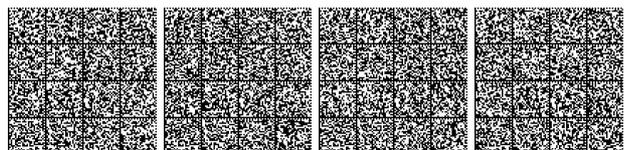
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF N.2 TUBOS	da 4 pezzi	2.840,00	2.900,00	58,00
DAVIDOFF N.2 TUBOS	da 1 pezzo	2.840,00	2.900,00	14,50
DAVIDOFF N.3	da 25 pezzi	1.480,00	1.540,00	192,50
DAVIDOFF N.3	da 5 pezzi	1.480,00	1.540,00	38,50
DAVIDOFF NOTABLES PURO D'ORO	da 4 pezzi	2.500,00	2.600,00	52,00
DAVIDOFF NOTABLES PURO D'ORO	da 10 pezzi	2.500,00	2.600,00	130,00
DAVIDOFF PETIT CORONA MILLENNIUM BLEND	da 1 pezzo	1.900,00	2.000,00	10,00
DAVIDOFF PETIT CORONA MILLENNIUM BLEND	da 5 pezzi	1.900,00	2.000,00	50,00
DAVIDOFF PIRAMIDES MILLENNIUM BLEND	da 4 pezzi	3.400,00	3.500,00	70,00
DAVIDOFF PIRAMIDES MILLENNIUM BLEND	da 10 pezzi	3.400,00	3.500,00	175,00
DAVIDOFF PRIMEROS	da 6 pezzi	740,00	760,00	22,80
DAVIDOFF PRIMEROS MADURO	da 6 pezzi	740,00	760,00	22,80
DAVIDOFF ROBUSTO COLLECTION	da 5 pezzi	3.200,00	3.300,00	82,50
DAVIDOFF ROBUSTO MILLENNIUM BLEND	da 25 pezzi	2.840,00	2.920,00	365,00
DAVIDOFF ROBUSTO MILLENNIUM BLEND	da 4 pezzi	2.840,00	2.920,00	58,40
DAVIDOFF ROBUSTO TUBOS MILLENNIUM BLEND	da 3 pezzi	3.000,00	3.100,00	46,50
DAVIDOFF ROBUSTO TUBOS MILLENNIUM BLEND	da 1 pezzo	3.000,00	3.100,00	15,50
DAVIDOFF SHORT PERFECTO	da 4 pezzi	2.200,00	2.280,00	45,60

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF SHORT PERFECTO	da 1 pezzo	2.200,00	2.280,00	11,40
DAVIDOFF SPECIAL C. CULEBRAS	da 12 pezzi	2.400,00	2.500,00	150,00
DAVIDOFF SPECIAL C. CULEBRAS	da 3 pezzi	2.400,00	2.500,00	37,50
DAVIDOFF SPECIAL R	da 25 pezzi	2.640,00	2.720,00	340,00
DAVIDOFF SPECIAL R	da 4 pezzi	2.640,00	2.720,00	54,40
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	da 3 pezzi	2.800,00	2.880,00	43,20
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	da 1 pezzo	2.800,00	2.880,00	14,40
DAVIDOFF SPECIAL T	da 20 pezzi	3.000,00	3.100,00	310,00
DAVIDOFF SPECIAL T	da 4 pezzi	3.000,00	3.100,00	62,00
DAVIDOFF SUBLIMES PURO D'ORO	da 4 pezzi	1.700,00	1.800,00	36,00
DAVIDOFF SUBLIMES PURO D'ORO	da 10 pezzi	1.700,00	1.800,00	90,00
DAVIDOFF TORO MILLENNIUM BLEND	da 10 pezzi	3.600,00	3.700,00	185,00
DAVIDOFF TUBOS ASSORTMENT	da 3 pezzi	2.500,00	2.660,00	39,90
THE GRIFFIN’s 200	da 25 pezzi	1.560,00	1.600,00	200,00
THE GRIFFIN’s 200	da 5 pezzi	1.560,00	1.600,00	40,00
THE GRIFFIN’s 300	da 5 pezzi	1.480,00	1.520,00	38,00
THE GRIFFIN’s 300	da 25 pezzi	1.480,00	1.520,00	190,00
THE GRIFFIN’S 300 TUBOS	da 4 pezzi	1.580,00	1.640,00	32,80
THE GRIFFIN’S 300 TUBOS	da 1 pezzo	1.580,00	1.640,00	8,20
THE GRIFFIN’s 400	da 25 pezzi	1.360,00	1.400,00	175,00
THE GRIFFIN’s 400	da 5 pezzi	1.360,00	1.400,00	35,00
THE GRIFFIN’s 500	da 5 pezzi	1.260,00	1.300,00	32,50
THE GRIFFIN’s 500	da 1 pezzo	1.260,00	1.300,00	6,50
THE GRIFFIN’S No.500 MADURO	da 1 pezzo	1.260,00	1.300,00	6,50
THE GRIFFIN’S No.500 MADURO	da 5 pezzi	1.260,00	1.300,00	32,50

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES	da 25 pezzi	1.560,00	1.600,00	200,00
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES	da 4 pezzi	1.560,00	1.600,00	32,00
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	da 4 pezzi	1.560,00	1.600,00	32,00
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	da 25 pezzi	1.560,00	1.600,00	200,00
THE GRIFFIN's PRIVILEGE	da 25 pezzi	1.060,00	1.100,00	137,50
THE GRIFFIN's PRIVILEGE	da 5 pezzi	1.060,00	1.100,00	27,50
THE GRIFFIN's PRIVILEGE	da 1 pezzo	1.060,00	1.100,00	5,50
THE GRIFFIN's ROBUSTO	da 25 pezzi	1.480,00	1.520,00	190,00
THE GRIFFIN's ROBUSTO	da 4 pezzi	1.480,00	1.520,00	30,40
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	da 4 pezzi	1.480,00	1.520,00	30,40
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	da 25 pezzi	1.480,00	1.520,00	190,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO TUBOS	da 3 pezzi	1.580,00	1.600,00	24,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO TUBOS	da 1 pezzo	1.580,00	1.600,00	8,00
THE GRIFFIN'S TORO	da 25 pezzi	1.780,00	1.840,00	230,00
THE GRIFFIN'S TORO	da 4 pezzi	1.780,00	1.840,00	36,80
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	da 25 pezzi	1.780,00	1.840,00	230,00
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	da 4 pezzi	1.780,00	1.840,00	36,80
THE GRIFFIN'S 500 TUBOS	da 20 pezzi	1.320,00	1.400,00	140,00
THE GRIFFIN'S 500 TUBOS	da 1 pezzo	1.320,00	1.400,00	7,00
THE GRIFFIN'S PERFECTO	da 4 pezzi	1.460,00	1.500,00	30,00
THE GRIFFIN'S PERFECTO	da 25 pezzi	1.460,00	1.500,00	187,50
THE GRIFFIN'S SHORT ROBUSTO	da 4 pezzi	1.260,00	1.300,00	26,00
THE GRIFFIN'S SHORT ROBUSTO	da 25 pezzi	1.260,00	1.300,00	162,50

SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
WINSTON CHURCHILL CHEQUERS	da 25 pezzi	2.500,00	2.560,00	320,00
WINSTON CHURCHILL COLLECTION	da 4 pezzi	3.300,00	3.400,00	68,00
WINSTON CHURCHILL NO. 10	da 25 pezzi	2.800,00	2.880,00	360,00
WINSTON CHURCHILL SPITFIRE	da 5 pezzi	600,00	640,00	16,00
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	da 3 pezzi	1.500,00	1.560,00	23,40
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	da 10 pezzi	1.500,00	1.560,00	78,00
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	da 1 pezzo	1.500,00	1.560,00	7,80
ZINO CLASSIC N° 3	da 5 pezzi	1.080,00	1.120,00	28,00
ZINO CLASSIC N° 3	da 10 pezzi	1.080,00	1.120,00	56,00
ZINO CLASSIC N° 4	da 5 pezzi	860,00	900,00	22,50
ZINO CLASSIC N° 4	da 10 pezzi	860,00	900,00	45,00
ZINO CLASSIC N° 5	da 5 pezzi	1.060,00	1.120,00	28,00
ZINO CLASSIC N° 5	da 10 pezzi	1.060,00	1.120,00	56,00
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	da 3 pezzi	1.500,00	1.560,00	23,40
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	da 10 pezzi	1.500,00	1.560,00	78,00
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	da 1 pezzo	1.500,00	1.560,00	7,80
ZINO CLASSIC N° 7 TUBOS	da 4 pezzi	1.080,00	1.160,00	23,20
ZINO CLASSIC N° 7 TUBOS	da 10 pezzi	1.080,00	1.160,00	58,00
ZINO CLASSIC N° 7 TUBOS	da 1 pezzo	1.080,00	1.160,00	5,80
ZINO CLASSIC N° 8 TUBOS	da 3 pezzi	1.900,00	1.920,00	28,80
ZINO CLASSIC N° 8 TUBOS	da 10 pezzi	1.900,00	1.920,00	96,00
ZINO CLASSIC N° 8 TUBOS	da 1 pezzo	1.900,00	1.920,00	9,60
ZINO CLASSIC TORPEDO	da 10 pezzi	1.500,00	1.600,00	80,00
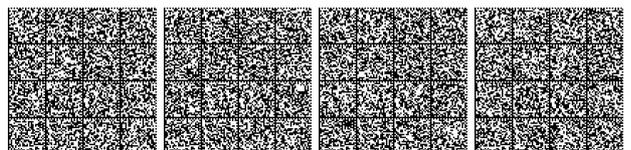
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES CANE	da 16 pezzi	1.800,00	1.880,00	150,40
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES CHUBBY	da 12 pezzi	2.200,00	2.280,00	136,80
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES CHUBBY TUBOS	da 3 pezzi	2.300,00	2.360,00	35,40
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES CHUBBY TUBOS	da 20 pezzi	2.300,00	2.360,00	236,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES GRAND MASTER	da 12 pezzi	2.500,00	2.560,00	153,60
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES GRAND MASTER TUBOS	da 3 pezzi	2.600,00	2.680,00	40,20
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES GRAND MASTER TUBOS	da 20 pezzi	2.600,00	2.680,00	268,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES LOW RIDER	da 16 pezzi	2.300,00	2.360,00	188,80
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES PUDGE	da 12 pezzi	1.500,00	1.560,00	93,60
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES SHORTY	da 16 pezzi	1.600,00	1.680,00	134,40
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES STOUT	da 12 pezzi	2.800,00	2.900,00	174,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES XS PURITOS	da 10 pezzi	400,00	420,00	21,00
ZINO RELAX BRASIL	da 20 pezzi	560,00	580,00	58,00
ZINO RELAX BRASIL	da 5 pezzi	560,00	580,00	14,50
ZINO RELAX BRASIL	da 1 pezzo	560,00	580,00	2,90
ZINO RELAX SUMATRA	da 20 pezzi	560,00	580,00	58,00
ZINO RELAX SUMATRA	da 5 pezzi	560,00	580,00	14,50
ZINO RELAX SUMATRA	da 1 pezzo	560,00	580,00	2,90

SIGARETTI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF EXQUISITOS	da 10 pezzi	800,00	840,00	21,00
DOMAINE AVO PURITOS	da 10 pezzi	720,00	760,00	19,00

TRINCIATI (TABELLA C)				
TABACCO DA FUMO PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DAVIDOFF BLUE MIXTURE	da 50 grammi	240,00	260,00	13,00
DAVIDOFF GREEN MIXTURE	da 50 grammi	240,00	260,00	13,00
DAVIDOFF RED MIXTURE	da 50 grammi	240,00	260,00	13,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 249

10A10716
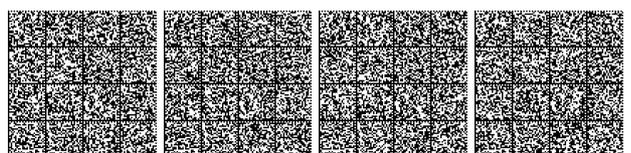
DECRETO 23 agosto 2010.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 31 agosto 2010 e scadenza 31 agosto 2012, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 agosto 2010 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 78.296 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ», con decorrenza 31 agosto 2010 e scadenza 31 agosto 2012, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certifi-

cati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 agosto 2012, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16 comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le richieste presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 26 agosto

2010, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 agosto 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 agosto 2010, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 31 agosto 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1) art. 8.

Art. 16.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A10729

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 luglio 2010.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Rimini - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Modena, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Modena, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Modena.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2010

Il Ministro: ALFANO

10A09982

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna, denominato «Sportello della Conciliazione», in Ravenna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze del 15 aprile 2010 prot. m. dg DAG 27 aprile 2010 n. 59681.E, 19 maggio 2010 prot. m. dg DAG 25 maggio 2010, n. 74490.E e 14 luglio 2010 prot. m. dg DAG 15 luglio 2010, n. 97037.E con le quali il dott. Bessi Gianfranco, nato a Piacenza l'1° settembre 1936, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Ravenna, con sede legale in Ravenna, Viale L.C. Farini n. 14, codice fiscale n. e P. IVA n. 00361270390, ha chiesto l'iscrizione del «Sportello della conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Sportello della conciliazione», organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Ravenna, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Ravenna, con sede legale in Ravenna, viale L.C. Farini n. 14, codice fiscale n. e P. IVA n. 00361270390, denominato «Sportello della conciliazione», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n 100 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09983

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «EFI Ente per la Formazione Integrata S.p.A.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 22 aprile 2010 prot m. dg DAG 27 aprile 2010 n. 59673.E e 19 luglio 2010 prot m. dg DAG 19 luglio 2010, n. 97713.E, con le quali la dott.ssa Wunderle Paola, nata a Roma il 27 ottobre 1962, in qualità di legale rappresentante della società «EFI Ente per La Formazione Integrata S.P.A., con sede legale in Roma, via Cereate n. 6, codice fiscale n. e P. IVA n. 09493551007, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «EFI Ente per La Formazione Integrata S.p.a.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «EFI Ente per La Formazione Integrata S.p.a.», con sede legale in Roma, via Cereate n. 6, codice fiscale n. e P. IVA n. 09493551007, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 101 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09984

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 63/1998. (Deliberazione n. 94/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 24, concernente l'accesso ai documenti amministrativi, comma 1, lettera *c)* e comma 2;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;

Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali ed il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente

fra l'altro la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che, fra l'altro, dispone il trasferimento delle funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e attribuisce le funzioni di segretario del Comitato a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provveda alle assegnazioni delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri così come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, per la parte relativa al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE 15 ottobre 2008, recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008, recante modifiche alla composizione e al funzionamento del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, istituito con deliberazione CIPE dell'8 maggio 1996;

Viste le proprie deliberazioni del 13 luglio 1993, recante disposizioni organizzative relative alle attività dei Comitati interministeriali, del 26 giugno 1996 e del 9 luglio 1998 n. 63 concernenti il regolamento interno del CIPE;

Ritenuto di dover adeguare il proprio regolamento interno alle disposizioni innovative della composizione del Governo e delle modifiche apportate all'articolazione delle competenze tra le diverse amministrazioni centrali e regionali;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Comitato;

Delibera:

È approvato, ai sensi della normativa indicata nelle premesse, il seguente regolamento interno di questo Comitato, che sostituisce le precedenti disposizioni di cui alle proprie delibere del 13 luglio 1993, del 26 giugno 1996 e del 9 luglio 1998.

Capo I
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CIPE

Art. 1.

Partecipazione alle sedute del Comitato

1. Il Comitato, competente per l'individuazione delle linee generali di politica economico-finanziaria, si riunisce, almeno due volte l'anno, in occasione della presentazione del documento di programmazione economico-finanziaria e della relazione previsionale e programmatica.

2. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente e i Ministri invitati in ragione delle materie oggetto di trattazione. Partecipa inoltre il Ministro per i rapporti con le regioni in qualità di presidente della Conferenza Stato-Regioni.

3. La partecipazione alle sedute del Comitato è riservata ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Sottosegretari di Stato delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove un Ministro si trovi nella impossibilità di partecipare alla seduta, comunica la circostanza al Segretario del Comitato, delegando eventualmente per iscritto un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza del Ministro, il Presidente del Comitato può disporre comunque il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza della materia o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante del Ministero il cui Ministro è impossibilitato a intervenire.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze. Quando all'ordine del giorno della seduta siano inclusi argomenti relativi ad assegnazioni a valere sul Fondo aree sottoutilizzate, il Comitato è presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
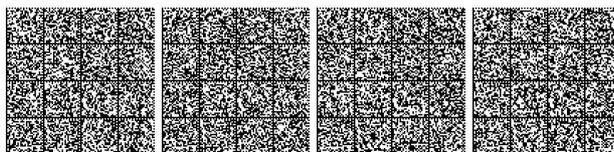
sensi dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 18 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Quando la seduta del CIPE è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, alla seduta partecipa un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in rappresentanza dello stesso Ministero.

5. In occasione dell'esame di documenti programmatici di interesse regionale partecipa alla seduta il Presidente della Conferenza dei presidenti delle giunte regionali e province autonome. Qualora siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di una regione o provincia autonoma, su invito del Presidente partecipano alla discussione i presidenti regionali o provinciali interessati. Qualora siano all'ordine del giorno argomenti relativi ad opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche, partecipano alle sedute, su invito del presidente, i presidenti delle regioni interessate dalle opere in discussione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Partecipano alle sedute su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia e il Presidente dell'ISTAT. Possono altresì essere invitati dal presidente i presidenti di altri enti o istituti pubblici quando vengono trattati problemi che interessino i rispettivi enti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma non possono delegare la partecipazione alla seduta.

6. Un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge le funzioni di Segretario del Comitato. Dette funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente più giovane di età presente alla seduta.

7. Può assistere alle sedute, per ognuna delle amministrazioni presenti nel Comitato, un funzionario, di norma quello delegato per la riunione preparatoria del CIPE di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico ai partecipanti e limitatamente ai punti dell'ordine del giorno di competenza.

8. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

9. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, DIPE) di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, assicura il necessario supporto alle sedute del Comitato, nonché a quelle delle commissioni di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Attività istruttoria per le deliberazioni del Comitato

1. Per l'esercizio delle attribuzioni individuate dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riferite a questioni di particolare rilevanza generale e intersettoriale, il CIPE costituisce con propria delibera le seguenti commissioni, specificandone l'ambito di attività:

1) Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie;

2) Commissione per l'occupazione e il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive;

3) Commissione per le infrastrutture;

4) Commissione per la ricerca e la formazione;

5) Commissione per il commercio estero;

6) Commissione per lo sviluppo sostenibile.

L'attività della Commissione per il commercio estero è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143, in materia di commercio con l'estero.

2. Per promuovere l'applicazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, favorire l'omogeneità dei contratti di programma con i soggetti esercenti tali servizi, nonché eseguire il monitoraggio degli effetti dei contratti medesimi sono confermate le attribuzioni del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di cui alla deliberazione CIPE dell'8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008. Sono confermate altresì le attribuzioni del Comitato per la montagna di cui alla delibera CIPE 13 aprile 1994.

3. Il CIPE può costituire altre commissioni, comitati o gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su specifici problemi.

4. Il Segretario del CIPE assegna alla commissione competente, con l'accordo del Ministro proponente, l'istruttoria delle questioni o provvedimenti di particolare rilevanza generale e intersettoriale. In difetto di accordo, il Presidente del CIPE determina l'affidamento dell'istruzione alle commissioni o al DIPE.

5. Le commissioni hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono composte dai Sottosegretari delle amministrazioni interessate e, per ciascuna commissione, da un Sottosegretario designato dal Presidente della Conferenza Stato-regioni. Esse di norma sono presiedute dal Sottosegretario dell'amministrazione con competenza prevalente nell'affare assegnato alla commissione congiuntamente al Segretario del CIPE. La delibera istitutiva prevede la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, in modo da garantire la presenza, oltre ai componenti permanenti, di rappresentanti dei Ministeri interessati in ragione della materia oggetto della discussione. La delibera prevede le modalità di costituzione della struttura interministeriale permanente di supporto all'attività della commissione medesima. Per quanto concerne la commissione per la ricerca e la formazione, la delibera di costituzione tiene conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998. All'atto dell'assegnazione dell'affare alla commissione, la struttura di supporto può essere integrata da altri rappresentanti dei Ministeri interessati nonché da esperti anche estranei alla pubblica amministrazione. Un funzionario del DIPE è componente della struttura di supporto interministeriale. Tenuto conto delle funzioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, il collegamento fra le attività delle commissioni e il relativo coordinamento tecnico è affidato al capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
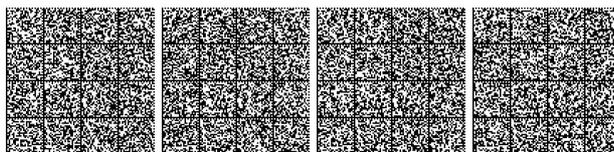
6. Ove siano in esame questioni di interesse generale per le regioni, partecipa ai lavori delle commissioni il presidente della Conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome o un suo delegato. Per le questioni che riguardano singole regioni o provincie autonome è chiamato a partecipare il presidente della giunta regionale o della provincia autonoma o l'assessore delegato.

7. La relazione istruttoria della commissione è trasmessa al DIPE che predispone, su tale base, lo schema di deliberazione e cura l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della successiva seduta.

8. Qualora i Ministri intendano proporre l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPE di un provvedimento o questione non affidata all'istruttoria delle commissioni di cui ai commi precedenti, acquisiti i concerti, intese e pareri necessari, inoltrano la proposta con la necessaria documentazione istruttoria al DIPE, allegando altresì una scheda di valutazione tecnica, economica e finanziaria e sul rispetto dei vincoli comunitari.

Art. 3.

Riunione preparatoria del Comitato

1. Gli schemi dei provvedimenti e degli altri atti di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria convocata dal Segretario del CIPE di norma almeno cinque giorni prima della seduta del Comitato stesso, al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli argomenti da sottoporre all'esame del CIPE, approfondendone anche le eventuali implicazioni di carattere politico. L'ordine del giorno di ciascuna riunione preparatoria è predisposto dal DIPE su indicazione del Segretario del CIPE e sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso dai Ministri componenti, o dai loro Capi di Gabinetto. Ove non vi sia consenso su atti o provvedimenti istruiti dalle commissioni di cui al precedente art. 2, il Segretario del CIPE può disporre la restituzione alla commissione per ulteriori approfondimenti o la discussione dell'affare in sede CIPE. In relazione alla complessità e rilevanza della questione, il Segretario può assegnare alla commissione l'istruzione di affari, in precedenza non istruiti da quest'ultima.

2. La riunione preparatoria è coordinata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Comitato. Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un funzionario delegato dall'amministrazione. Per le amministrazioni per le quali non sia stato nominato un Sottosegretario di Stato e per il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora il Sottosegretario di Stato delegato si trovi nella impossibilità di partecipare alla riunione, il Ministro competente delega a rappresentare l'amministrazione il capo di Gabinetto ovvero il capo dell'ufficio legislativo, dando preventiva comunicazione della circostanza al Segretario del Comitato. Ove siano in esame questioni di interesse generale per le regioni, partecipa alla riunione preparatoria il presidente della Conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome. Partecipa altresì, ai fini di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, il Ragioniere generale dello Stato. Segretario della riunione è il capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico che riporta:

a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;

b) ordine del giorno;

c) l'elenco dei presenti;

d) le risultanze della discussione distinte per argomento.

3. Gli argomenti da trattare in sede CIPE possono essere inseriti all'ordine del giorno delle sedute del Comitato soltanto se esaminate nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi di cui al successivo art. 4, comma 3.

Art. 4.

Cadenza delle sedute. Provvedimenti e questioni da sottoporre al Comitato. Ordine del giorno

1. Le sedute del Comitato si tengono di regola nell'ultima decade di ciascun mese.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto, su indicazione del presidente, dal DIPE sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso ed esaminate nel corso della riunione preparatoria di cui al precedente art. 3. L'ordine del giorno può essere articolato in due parti: nella prima vengono inseriti gli argomenti compiutamente istruiti ed esaminati favorevolmente nel corso della riunione preparatoria; nella seconda sono invece inseriti gli argomenti di maggiore complessità e rilevanza.

3. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l'unanimità dei membri effettivi presenti e ove il Presidente ne ravvisi l'indifferibilità, può decidere la trattazione di altro argomento non inserito all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento deve essere dato atto nel verbale della seduta.

Art. 5.

Convocazioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente di norma almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta.

2. Contestualmente alla convocazione della seduta, il DIPE rende disponibile alle amministrazioni interessate la documentazione acquisita, pubblicandola nell'area riservata del sito web del Comitato e indicando, unicamente all'ufficio abilitato formalmente dall'amministrazione competente a riceverla, la password di accesso all'area riservata. A tal fine le amministrazioni designano, anche per la documentazione riservata, un responsabile del procedimento, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

3. In casi eccezionali, il Comitato può essere convocato dal Presidente con un preavviso inferiore ai cinque giorni di cui al comma 1. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve comunque pervenire in tempo utile ed in forma completa al DIPE. Di norma i singoli argomenti saranno trattati in seduta solo se siano consenzienti tutti i componenti presenti.

Art. 6.

Sedute del Comitato

1. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente.

2. Il Presidente verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza del quorum costitutivo (la metà più uno dei componenti); dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito; può modificare eventualmente la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno; cura che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo per l'esposizione ed il numero degli interventi di ciascun componente.

3. Il componente del Comitato, che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, è tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discute o si voti sulla questione in ordine alla quale sussiste la incompatibilità o il conflitto.

4. All'atto della votazione chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non è consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente.

5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.

6. Al DIPE spetta il compito di redigere il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta, in conformità a quanto deliberato.

Art. 7.

Informazioni sui lavori del Comitato

1. Al termine di ogni seduta, l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, eventualmente coadiuvato dal DIPE, redige il comunicato relativo ai lavori della seduta, disponendo per la diffusione dello stesso agli organi di informazione. Il comunicato è sottoposto al Presidente per approvazione. Fino al momento della divulgazione del comunicato stampa, l'esito dei provvedimenti adottati resta riservato. Restano comunque riservate le notizie inerenti l'andamento della discussione.

2. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sull'esito della discussione fino alla divulgazione ufficiale del comunicato.

3. Sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *c)* e comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti gli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti alle deliberazioni del Comitato relative ad atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24 comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso a detti atti è comunque consentito ove la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti.

L'accesso agli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a tutte le altre deliberazioni del Comitato — in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi ed imprese ed al fine di salvaguardare le esigenze dell'amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 — è differito alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della deliberazione cui si riferisce l'atto richiesto.

Capo II

DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL COMITATO

Art. 8.

Atti ufficiali del Comitato

Gli atti ufficiali del Comitato sono:

a) il processo verbale;

b) la raccolta delle deliberazioni.

Art. 9.

Contenuto del processo verbale

Il processo verbale riporta, per ciascuna seduta:

a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;

b) ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza, di cui al precedente art. 2, comma 4, per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;

c) l'elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la seduta e di chi ha svolto le funzioni di Segretario;

d) la constatazione espressa della verifica del numero legale;

e) il succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l'esplicita richiesta dei componenti di cui al precedente art. 6, comma 4;

f) il testo integrale delle deliberazioni, anche mediante rinvio ad allegati.

Art. 10.

Formazione, approvazione, conservazione e pubblicità del processo verbale

1. La predisposizione del processo verbale è curata da chi ha svolto le funzioni di Segretario della seduta, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente. La redazione del processo verbale viene effettuata con l'ausilio del DIPE.

2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, ove lo reputi necessario, può rimettere all'approvazione del Comitato l'intero testo o singoli punti del medesimo.
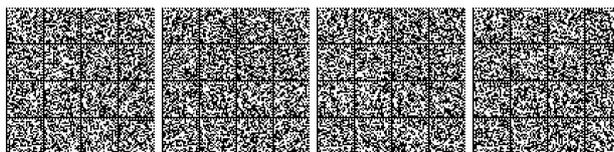
3. I testi originali sia dei verbali di seduta, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del CIPE, sia delle allegate deliberazioni, sottoscritte dal Presidente, sono muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato e sono custoditi presso gli archivi del DIPE.

4. Il verbale del Comitato è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri nonché gli altri soggetti che hanno partecipato alla seduta, limitatamente ai propri interventi. Il Presidente del Comitato può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.

Art. 11.

Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni. Efficacia e pubblicità

1. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione del Presidente, sono numerate in ordine progressivo ed inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo preventivo o successivo, di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994, e successivamente inviate per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la vigente normativa. Nelle more della registrazione e della conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, copia delle delibere adottate può essere rilasciata, su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, ove sussistano precise condizioni di pubblico interesse. Nelle copie deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento è in corso di registrazione.

2. Copia integrale delle deliberazioni adottate è raccolta in ordine cronologico.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario : MICCICHÉ

10A10279

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento relativi del giorno 24 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 agosto 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2611
Yen	106,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,888
Corona danese	7,4487
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,81930
Fiorino ungherese	285,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	4,0220
Nuovo leu romeno	4,2418
Corona svedese	9,4165
Franco svizzero	1,3156
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9410
Kuna croata	7,2785
Rublo russo	38,9655
Lira turca	1,9335
Dollaro australiano	1,4301
Real brasiliano	2,2433
Dollaro canadese	1,3409
Yuan cinese	8,5719
Dollaro di Hong Kong	9,8066
Rupia indonesiana	11331,57
Rupia indiana	59,1520
Won sudcoreano	1502,99
Peso messicano	16,3830
Ringgit malese	3,9689
Dollaro neozelandese	1,7982
Peso filippino	57,411
Dollaro di Singapore	1,7192
Baht tailandese	39,769
Rand sudafricano	9,3401

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10772
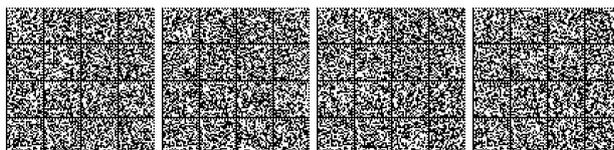
Cambi di riferimento relativi del giorno 25 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 agosto 2010

Dollaro USA	1,2613
Yen	106,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,920
Corona danese	7,4475
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,81850
Fiorino ungherese	284,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7084
Zloty polacco	4,0070
Nuovo leu romeno	4,2405
Corona svedese	9,4710
Franco svizzero	1,2994
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0165
Kuna croata	7,2770
Rublo russo	39,0290
Lira turca	1,9318
Dollaro australiano	1,4349
Real brasiliano	2,2324
Dollaro canadese	1,3449
Yuan cinese	8,5751
Dollaro di Hong Kong	9,8098
Rupia indonesiana	11329,59
Rupia indiana	59,1500
Won sudcoreano	1509,33
Peso messicano	16,4500
Ringgit malese	3,9650
Dollaro neozelandese	1,8101
Peso filippino	57,105
Dollaro di Singapore	1,7169
Baht tailandese	39,715
Rand sudafricano	9,3234

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10773

Cambi di riferimento relativi del giorno 26 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 agosto 2010

Dollaro USA	1,2693
Yen	107,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,858
Corona danese	7,4469
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,81745
Fiorino ungherese	283,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	3,9907
Nuovo leu romeno	4,2520
Corona svedese	9,4297
Franco svizzero	1,3027
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0040
Kuna croata	7,2755
Rublo russo	39,0890
Lira turca	1,9345
Dollaro australiano	1,4318
Real brasiliano	2,2340
Dollaro canadese	1,3425
Yuan cinese	8,6310
Dollaro di Hong Kong	9,8722
Rupia indonesiana	11402,04
Rupia indiana	59,4652
Won sudcoreano	1510,80
Peso messicano	16,4679
Ringgit malese	3,9880
Dollaro neozelandese	1,8060
Peso filippino	57,330
Dollaro di Singapore	1,7223
Baht tailandese	39,796
Rand sudafricano	9,2917

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10774
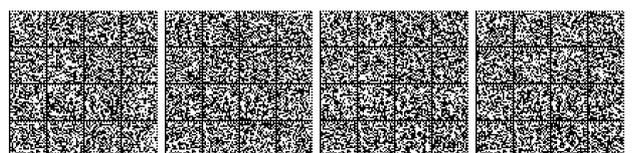
MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Imalgene»

Provvedimento n. 156 del 4 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario IMALGENE.

Confezione: IMALGENE 1000 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101335026.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: Variazione di Tipo IB n. 42 a2 modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata esclusivamente per la confezione suddetta la modifica del periodo di validità dopo prima apertura da: «Consumare immediatamente dopo l'apertura non conservare» a: «Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10771

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Adozione del regolamento che definisce misure straordinarie per razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione della spesa e dei costi di funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 2010 è stato adottato il «Regolamento che definisce misure straordinarie per razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione della spesa e dei costi di funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica».

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il giorno successivo a quello della comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09878

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-204) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
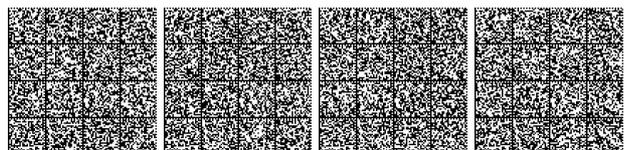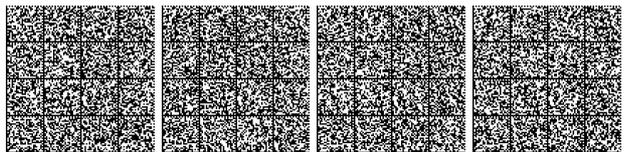
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
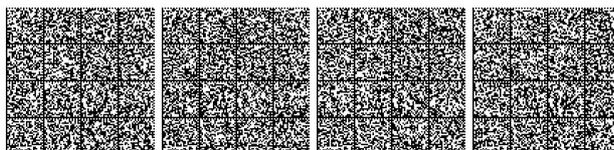
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.